

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

PER INVIARE LA RICHIESTA: entrare nell'area riservata ai lavoratori del sito www.prevedi.it e inviare questo modulo, dopo averlo compilato e firmato, allegando il documento di identità fronte retro e l'eventuale documentazione probatoria.

PER ASSISTENZA: rivolgersi al proprio patronato o sindacato di fiducia CGIL, CISL o UIL oppure cliccare su "Contattaci" nel sito www.prevedi.it **TEMPI DI PAGAMENTO:** Se la richiesta arriva a Prevedi dall'1 al 16 del mese, corretta e completa dei documenti richiesti, il pagamento della prima rata di RITA sarà a metà del terzo mese successivo (ad esempio, se arriva tra l'1 e il 16 gennaio, il pagamento sarà a metà aprile).

Se invece la richiesta arriva a Prevedi (o si completa degli allegati necessari), dal 17 a fine mese, il pagamento della prima rata di RITA sarà a metà del quarto mese successivo (ad esempio, se arriva tra il 17 e il 31 gennaio, il pagamento sarà a metà maggio).

1. DATI ANAGRAFICI

COGNOME NOME SESSO

[illegible]

NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)									

[illegible]

DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

[illegible]**CODICE FISCALE**[illegible]

INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA) N. CIVICO SCALA INT

[illegible][illegible]

PROV.

[illegible]

CELLULARE E-MAIL*

[illegible]

Inserendo l'indirizzo e-mail, l'aderente accetta di ricevere comunicazioni in forma elettronica. Tale scelta può essere modificata scrivendo a info@prevedi.it

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA

Ferma restando la necessità di essere iscritti ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni, il diritto all'erogazione della RITA si acquisisce nei due seguenti casi (**barrare l'opzione corrispondente al proprio caso**):

A) ☐ Cessazione del rapporto di lavoro, maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta e contribuzione di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Tutte e tre le condizioni devono sussistere al momento della richiesta.

Tutte e tre le condizioni devono sussistere al momento della richiesta.

B) ☐ inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla richiesta.

Tutte e due le condizioni devono sussistere al momento della richiesta.

Tutte e due le condizioni devono sussistere al momento della richiesta.

3. PERCENTUALE DELLA POSIZIONE DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELLA RITA

È possibile destinare alla prestazione anticipata (RITA) fino al 100% della posizione accumulata nel Fondo Prevedi. La parte della posizione non erogata in forma di RITA seguirà le regole ordinarie di accumulo presso Prevedi e di successiva liquidazione alla maturazione dei requisiti pensionistici.

100% DELLA POSIZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA

☐ **% DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA** (indicare la percentuale desiderata)

4. PERIODICITÀ DELLA RENDITA TEMPORANEA INTEGRATIVA ANTICIPATA

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata verrà erogata con cadenza trimestrale, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

5. TIPOLOGIA DI RENDITA TEMPORANEA INTEGRATIVA ANTICIPATA

Per coloro la cui posizione previdenziale è – al momento della presente richiesta – investita nel comparto BILANCIATO, si comunica che la parte della posizione individuale convertita in RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA), durante l'erogazione della stessa sarà investita nel comparto SICUREZZA, salvo diversa indicazione da specificarsi in questa sezione:

☐ **Voglio che l'importo richiesto a titolo di RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA continui ad essere investito nel comparto BILANCIATO durante l'erogazione della RITA**

NB: L'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari. È consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo in vista della erogazione. In caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A) Per la RITA di cui al precedente n.ro 2



Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa
(es: lettera di licenziamento);



Attestazione relativa alla maturazione dei 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (ad esempio l'INPS) e di raggiungimento dell'età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa.

(A tal fine è utile l'Estratto conto integrato "ECI" rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite il sito internet dell'Inps oppure l'ECOCERT rilasciato dall'Inps)



Copia documento di identità del richiedente
(fronte/retro).

B) Per la RITA di cui al precedente n.ro 2



Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (Certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione - DID - e attestazione di permanenza del relativo status o, IN ALTERNATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata presso un notaio o pubblico ufficiale incaricato del Comune di appartenenza).



Copia documento di identità del richiedente
(fronte/retro).

7. INDICARE IL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE SU CUI PREVEDI PAGHERÀ LA LIQUIDAZIONE (NO LIBRETTO POSTALE)

COD. PAESE	COD. CONTR.	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
2 LETT.	2 CIFRE	1 LETT	5 CIFRE	5 CIFRE	12 CIFRE
CODICE IBAN					
DENOMINAZIONE BANCA					
INTESTATO A (COGNOME NOME)					

Qualora l'intestatario del conto corrente non risulti indicato, l'iban sarà considerato intestato all'iscritto richiedente

IL SOTTOSCRITTO:

- DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione richiesta a Prevedi e di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
- AUTORIZZA il Fondo Prevedi a verificare che il conto corrente sopra indicato sia effettivamente intestato all'iscritto richiedente la liquidazione, al fine di prevenire frodi nei pagamenti. Tale verifica verrà effettuata tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. utilizzando il servizio "check iban CBI" nella piattaforma "CBI Globe" gestita da CBI S.c.p.a. in partnership con Nexi Payments S.p.A.
- È CONSAPEVOLE che, in base alle Direttive Europee sui servizi di pagamento, l'errata o incompleta indicazione del codice IBAN o dell'intestatario dello stesso può comportare la mancata esecuzione del pagamento da parte di Prevedi, o l'accredito sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario della liquidazione.
- ACCETTA di ricevere, al proprio indirizzo sopra indicato, il modello CU che gli verrà inviato entro la scadenza prevista dalla legge (in genere nei primi mesi dell'anno successivo al pagamento della liquidazione), e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione entro tale scadenza.
- ACCETTA di ricevere, all'indirizzo e-mail sopra indicato, comunicazioni del Fondo Prevedi relative alla presente richiesta o alla posizione maturata nel Fondo Pensione.
- INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679: il Fondo Prevedi, Titolare del trattamento dei dati, a integrazione dell'informativa già fornita, specifica che il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per la gestione della richiesta di erogazione e sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali: tutti i dati verranno trattati con la massima riservatezza e Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo a dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it. La base giuridica di tale trattamento è la Sua adesione a Prevedi ai sensi del Contratto di lavoro edile e la conseguente determinazione del rapporto associativo con il Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti. L'informativa completa sul trattamento dei dati, anche ai fini del "check IBAN", è disponibile nella sezione "privacy" del sito www.prevedi.it.

Firma del richiedente _____

Data ____/____/____

REGOLAMENTO "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (RITA)

La legge 205/2017 ha previsto, ai commi 168 e 169, la possibilità di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) per tutti gli iscritti alla previdenza complementare che, essendo vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs 252/2005.

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte della posizione previdenziale maturata presso il Fondo Prevedi dall'aderente, e che verrà da questi percepita fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

REQUISITI PER RICHIEDERE LA RITA

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, l'aderente a Prevedi deve possedere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti (lettera A del punto 2 del Modulo di richiesta della RITA):

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro **cinque anni dalla richiesta di RITA**;
- c) maturazione di almeno 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (ad esempio INPS); (a tal fine è utile l'Estratto conto integrato "ECI" rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite il sito internet dell'Inps oppure l'ECOCERT rilasciato dall'Inps). d) maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Alternativamente, è possibile usufruire della RITA qualora si abbiano i seguenti requisiti al momento della richiesta (lettera B del Modulo di richiesta della RITA):

- a) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i **dieci anni dalla richiesta di RITA**;
- c) maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata consiste nell'erogazione trimestrale di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. La durata massima dell'erogazione del capitale frazionato non potrà in nessun caso superare i 10 anni.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo Pensione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante da erogare in forma di RITA sarà riversata nel comparto Sicurezza. Si ricorda che il comparto Sicurezza riconosce la garanzia di restituzione del capitale investito anche sulla porzione di posizione individuale destinata alla erogazione della RITA, salvo revoca di quest'ultima (esercitabile una sola volta) o trasferimento della posizione individuale (in costanza di erogazione della RITA) ad altra forma pensionistica complementare. Il comparto Bilanciato non è, invece, assistito da garanzia di restituzione del capitale investito.

Le rate da erogare verranno ricalcolate al momento di ogni erogazione, e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita (comprese le anticipazioni) a valere sulla porzione residua di montante individuale (cioè quella non convertita in RITA).

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale. In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005).

Le somme oggetto di RITA, inoltre, saranno soggette ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005.

PROFILI FISCALI

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

REVOCA DELLA RITA

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Prevedi, disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it. La revoca è esercitabile una sola volta e, qualora la porzione del montante destinato a RITA sia investito nel comparto Sicurezza, comporta la rinuncia alla garanzia di restituzione del capitale investito.

COSTI

Il Fondo Pensione Prevedi non applica alcun costo per l'erogazione della RITA.

TEMPI DI PAGAMENTO

Se la richiesta arriva a Prevedi dall'1 al 16 del mese, corretta e completa dei documenti richiesti, il pagamento della prima rata di RITA sarà a metà del terzo mese successivo (ad esempio, se arriva tra l'1 e il 16 gennaio, il pagamento sarà a metà aprile).

Se invece la richiesta arriva a Prevedi (o si completa degli allegati necessari), dal 17 a fine mese, il pagamento della prima rata di RITA sarà a metà del quarto mese successivo (ad esempio, se arriva tra il 17 e il 31 gennaio, il pagamento sarà a metà maggio).

EVENTUALI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI NEL CORSO DI EROGAZIONE DELLA RITA

Secondo le indicazioni fornite da Covip, in caso di erogazione di RITA parziale gli eventuali contributi (es. versamenti volontari) versati sulla posizione andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA stessa. In caso di RITA totale, tali contributi andranno invece a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.